

## Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire “nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”\*

di Chiara Tripodina\*\*  
(14 giugno 2019)

1. Visto il fine di questo intervento, teso a riflettere solo sul possibile seguito legislativo e giurisprudenziale dell'ordinanza 207/2018, mi ritengo sollevata da ogni onere ricostruttivo, grata a Carmela Salazar e a Enrico Grosso per averlo assolto così bene nelle loro relazioni introduttive.

Ciò su cui desidero mettere il *focus* sono le non trascurabili conseguenze che si avrebbero a livello ordinamentale se l'incostituzionalità “prospettata”<sup>1</sup> dalla Corte costituzionale venisse dichiarata; nonché sui vincoli (o non-vincoli) che gravano su Parlamento e Corte costituzionale per conseguenza di questa inedita “ordinanza-delega”.

2. Ciò che la Corte riscontra come incostituzionale, pur senza dichiararlo, è che a una persona «a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»<sup>2</sup> sia riconosciuto il diritto – il diritto costituzionale – di chiedere l'interruzione delle cure e di essere accompagnato alla morte ex articolo 32.2 Cost., e sia invece negato il diritto di chiedere aiuto attivo a morire in ragione del divieto penale contenuto nell'art. 580 c.p.

Sostiene la Corte: se il valore della vita «non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari», «*non vi è ragione* per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa».

Se chi è tenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale «è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento», «*non si vede perché* il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri».

Per la Corte, se viene mantenuto nella sua absolutezza il divieto di aiuto al suicidio e non viene garantito alla persona che versa nelle condizioni sopra descritte il diritto di scegliere «trattamenti diretti, non già a eliminare le sofferenze, ma a determinarne la morte», *la si costringe a subire un processo di morte «meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire»*, finendo «per limitare la [sua] libertà di autodeterminazione», con «conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza»<sup>3</sup>.

Questo il «riscontrato *vulnus*»<sup>4</sup>.

---

\* Intervento al Seminario 2019 di Quaderni Costituzionali, *Dopo l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna, 27 maggio 2019.

1 G. LATTANZI, *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018*, su [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), p. 13, definisce l'ordinanza 207/2018 “ordinanza di incostituzionalità prospettata”.

2 CORTE COST., ord. 207/2018, *Cons. dir.*, § 8.

3 *Ibidem*, § 9.

4 *Ibidem*, § 10.

Esiste, dunque, per la Corte costituzionale un diritto costituzionale - pur non enunciato *expressis verbis*, ma sotteso inequivocabilmente a tutta la decisione - non semplicemente a morire dignitosamente, ma *a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*, che rende incostituzionale il divieto di aiuto al suicidio nella parte in cui non consente il suicidio medicalmente assistito alle condizioni dalla Corte indicate.

3. Un primo profilo di problematicità rispetto a questa ricostruzione della Corte costituzionale risiede nel fondamento costituzionale del preteso diritto costituzionale.

La Corte non indica – né potrebbe indicare – alcun articolo della Costituzione da cui si possa ricavare, meno che mai a rime obbligate, il *diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*.

Non cede, infatti, alla tentazione di sposare l'argomentazione del giudice a *quo*, che aveva indicato quale fondamento della «libertà dell'individuo a decidere sulla propria vita, ancorché da ciò dipenda la sua morte» il «principio personalistico enunciato all'art. 2», letto in combinato disposto con il principio «dell'inviolabilità della libertà individuale enunciato all'art. 13<sup>5</sup>; parametri voraci, ormai agevole varco d'accesso di tutti i c.d. "nuovi diritti". Anzi, ne prende le distanze, negando espressamente che il diritto a morire possa ricavarsi dall'art. 2 Cost., in cui trova riconoscimento e garanzia il diritto alla vita e non anche «il diritto di rinunciare a vivere» o «a morire»<sup>6</sup>; o dall'art. 13.1 Cost., da cui è sì deducibile un «generico diritto di autodeterminazione», ma che non può ergersi a diritto assoluto il linea con una «concezione astratta dell'autonomia individuale», andando calato e temperato in un ordinamento in cui nelle «condizioni concrete» esistono plurali interessi configgenti<sup>7</sup>.

Negati questi parametri, alla Corte costituzionale non resta che agganciare il *diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire* al principio di eguaglianza formale/ragionevolezza contenuto nell'art. 3.1. Cost. Lo fa assumendo a *tertium comparationis* la legge 219/2017<sup>8</sup>, nella parte in cui, in attuazione all'articolo 32.2 Cost., disciplina il diritto al rifiuto e all'interruzione dei trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale, e riconosce il diritto di lasciarsi morire quale risvolto negativo del diritto alla salute. Per la Corte "non v'è ragione" per la quale una persona nelle condizioni date possa chiedere l'una cosa (lasciarsi morire) e non l'altra (essere aiutata a morire).

Ma, posta in ipotesi l'identità della condizione soggettiva, ciò su cui si sarebbero attesi argomenti dalla Corte costituzionale è l'analogia/differenza rispetto a ciò che viene chiesto: essere lasciato morire vs essere aiutato a uccidersi; e - sul versante del medico agente - omettere o interrompere un trattamento sanitario per far sì che la malattia faccia il suo corso vs fornire un aiuto diretto al suicidio di un uomo. Su ciò la Corte non spende una parola.

Si potrebbe sostenere che sia solo un'ipocrisia in punto di diritto distinguere in base all'omissività o alla commissività che la scelta richiede (posto che anche l'interruzione implica un agire). Da un punto di vista pratico e morale questo potrebbe anche essere vero: spegnere un interruttore di una macchina salvavita non è così diverso da premere lo stantuffo di un'iniezione letale; omettere una terapia sapendo che nell'arco di poche ore sopraggiungerà la morte non è così diverso da fare un'iniezione letale diretta a provocare la morte immediata.

E tuttavia vi sono ipocrisie che, pur essendo tali dal punto di vista pratico o morale, possono avere senso dal punto di vista giuridico: per ricordare ai membri di una comunità

5 CORTE D'ASSISE DI MILANO, 14.2.2018, p. 6.

6 CORTE COST., ord. 207/2018, *Cons. dir.*, § 5.

7 *Ibidem*, § 6.

8 L. 219/2017, *Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento*.

politica che vi sono limiti invalicabili all'agire umano. Primo fra tutti l'indisponibilità della vita altrui: legittimare il diritto di morire con l'aiuto d'altri significherebbe intaccare il radicato tabù del "non uccidere", pietra angolare di ogni vivere sociale e fondamento di ogni ordinamento giuridico<sup>9</sup>.

Mantenere il discrimine tra lasciar morire e aiutare a morire potrebbe dunque avere un senso dal punto di vista giuridico, rendendo ragionevole la distinzione tra le due fattispecie.

Oppure no. Ma su questo la Corte costituzionale non dice.

4. Altro profilo di problematicità risiede nel fatto che, se *morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire* corrisponde a un'aspirazione profondamente umana - di pienamente e liberamente interpretare la propria vita nel modo unico che a ciascuno corrisponde, fino alla fine -, questa aspirazione traslata sul piano giuridico ed elevata a diritto reca conseguenze non trascurabili a livello ordinamentale.

Mi preme porre in evidenza almeno due.

La prima è che, se si afferma l'esistenza di un *diritto costituzionale a morire ciascuno nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*, nessun limite può poi essere posto, né quanto ai soggetti, né quanto ai modi.

Non si può dire – come fa la Corte - che tale diritto è proprio e solo della persona che sia «a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»<sup>10</sup>.

Se un tale diritto esiste, non ne possono essere escluse le persone che non vedono la loro vita dipendere da trattamenti di sostegno vitale e pure ritengono il loro *modus moriendi* non dignitoso. Né coloro che non hanno semplicemente bisogno di essere aiutati a morire, ma versano in condizioni tali per cui gli è precluso anche quel barlume di autosufficienza che consentirebbe loro di darsi la morte premendo con le labbra lo stantuffo di una siringa (i "locked-in", ad esempio). E chiedono dunque non di essere aiutati a morire, ma di essere uccise: omicidio del consenziente, punito dal codice penale all'art. 579. Sono questi – e non quelli indicati dalla Corte -, i soggetti oggi davvero nudi di fronte a una morte che non ritengono degna.

Sono dunque destinate a saltare le condizioni che consentono *solo* l'aiuto al suicidio e *solo* alle persone che vedano la loro vita dipendere da trattamenti di sostegno vitale. Ma invero sono destinate a saltare, una dopo l'altra, tutte le condizioni, restando davvero determinante solo la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Soprattutto se i parametri sono autodeterminazione, dignità umana, ragionevolezza e uguaglianza: parametri che, di uguaglianza in uguaglianza, fungono da cinghia di trasmissione a chiunque del *diritto di morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*.

Non si tratta di un uso scontato dello *slippery slope argument*. È semplicemente una conseguenza giuridica inevitabile se si apre il varco. L'unico discrimine forte che può reggere, per quanto "ipocrita", è quello tra lasciarsi morire, da un lato, ed essere aiutati a morire o essere uccisi, dall'altro. Superato questo discrimine, nessun argine può più tenere.

---

<sup>9</sup> Non è un tabù che non ammetta eccezioni (si pensi all'uccisione per legittima difesa; o alla pena di morte, negli ordinamenti in cui è ammessa); ma le eccezioni non possono essere introdotte per scivolamento da una fattispecie all'altra, attraverso l'uso del principio di eguaglianza. Occorre una decisione politica democratica per introdurre nuove eccezioni al tabù del *non uccidere*.

<sup>10</sup> CORTE COST., ord. 207/2018, *Cons. dir.*, § 8.

5. Altra conseguenza giuridica non trascurabile dell'elevazione a diritto della concezione soggettiva di dignità nel morire è che a ogni diritto corrisponde un dovere.

Si può senz'altro dire che morire, nel senso di darsi la morte, rientri nella sfera di libertà di ogni individuo. Non solo per chiare ragioni di politica criminale, ma perché gettarsi oltre la soglia vincendo l'istinto auto-conservativo è davvero l'ultimo e più estremo gesto di libertà dell'uomo.

Ma una cosa è la *libertà* di darsi la morte, altra il *diritto* di suicidarsi e, se dal caso, di essere aiutati a suicidarsi o di essere uccisi<sup>11</sup>. Se si parla di diritto, si parla necessariamente anche di *dovere*, se è vero – come dice Simon Weil - che «un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l'obbligo cui corrisponde»<sup>12</sup>.

Ma davvero possiamo affermare che è *compito della Repubblica assicurare a ciascuno il diritto di morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire* (pur non essendo stata la Repubblica in grado di garantire a tutti, in vita, il diritto a un'esistenza libera e dignitosa)?

Ciascuno di noi è portatore di una propria visione della dignità nel morire. Se si eleva questa visione a diritto, ciò significa imporre in capo alla Repubblica il dovere di garantirla: la "morte corrispondente alla propria visione di dignità nel morire" come prestazione socio-sanitaria dovuta.

6. Alla luce di tutto ciò, io non sto sostenendo che non vada ascoltato il grido di dolore di coloro che urlano che non ne posso più, intrappolati nei loro corpi e nelle loro vite, senza vie di fuga; senza più le chiavi della propria prigione<sup>13</sup>.

Sto dicendo che si tratta di una questione estremamente complessa, profonda e delicata. Davvero tragica. Sulla quale la Costituzione non dice. Meno che mai "a rime obbligate".

Sto dunque dicendo che l'aiuto al suicidio medicalmente assistito *non è un diritto costituzionale*.

Questo non significa che non possa diventare un diritto, ma come esito di una scelta politica del Parlamento non vincolata dal dato costituzionale e con la piena consapevolezza di tutte le sue non trascurabili conseguenze.

Decidere di aprire, in alcuni casi e a certe condizioni, all'aiuto al suicidio (e all'omicidio del consenziente) implica *una scelta fortemente e puramente politica* su una questione che, trovandosi all'"incrocio dei venti" – all'«incrocio di valori di primario rilievo» che richiedono un «compiuto bilanciamento» -, «anzitutto il legislatore è abilitato a compiere»<sup>14</sup>.

È la Corte stessa a dirlo: la questione «reclama una valutazione approfondita da parte del legislatore» e «richiede un approccio prudente delle corti», il cui «compito naturale» è quello «di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte». Il tutto in un contesto «collaborativo e dialogico fra Corte e Parlamento»<sup>15</sup>.

Tuttavia la Corte non è poi rimasta fedele alle sue premesse teoriche né si è tenuta nei limiti dei suoi compiti naturali, con lo scrivere un'ordinanza-delega con stringenti

---

11 Sulla differenza tra libertà e diritto in materia di suicidio, da ultimo, A. MORRONE, *Il caso Cappato di fronte alla Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 12 ottobre 2018.

12 S. WEIL, *La prima radice* (1943), Roma-Ivrea, Edizioni di Comunità, 2017, p. 9.

13 Parafasando una frase di J. Donne, *Biathanos*, 1608: «Ogni volta che l'angoscia mi assale, penso che possiedo le chiavi della mia prigione».

14 CORTE COST., ord. 207/2018, *Cons. dir.*, § 11.

15 *Ibidem*, § 10-11.

indicazioni al Parlamento di oggetto, principi e criteri direttivi, e con onere di assolvimento entro tempi strettissimi.

Ma come non rientra nei compiti naturali della Corte costituzionale scrivere ordinanze-delega, così non rientra nei compiti naturali del Parlamento darvi attuazione con leggi-delegate.

Il Parlamento, nella sua piena dignità istituzionale, ha dunque il diritto e il dovere di riprendersi tutto lo spazio e il tempo necessari per riflettere su una questione terribilmente complessa e legittimamente divisiva come i confini dell'aiuto al suicidio (posto che una decisione al riguardo – e in senso esplicitamente negativo - il Parlamento l'ha recentemente presa in occasione dell'approvazione della legge n. 219 del 2017; e che - con nota di *realpolitik* - non sembra tra le premure dell'attuale Parlamento tornare a breve su questa delicatissima materia fuori dal "contratto di governo").

**7. In caso di mancanza di seguito legislativo, quale seguito giurisprudenziale dovrà dare la Corte alla sua ordinanza?**

Non credo, come è stato detto, che la Corte non avrà altra scelta che «prendere atto dell'omissione legislativa, dichiarando l'illegittimità della disposizione nel testo originario e immodificato», in quanto un esito diverso «infliggerebbe al prestigio della Corte un colpo esiziale», venendo meno «la fiducia nella coerenza intrinseca del sindacato di costituzionalità»<sup>16</sup>.

Penso, tutto al contrario, che il prestigio e l'autorevolezza della Corte uscirebbero accresciuti se la Corte avesse il coraggio di riconoscere, in primo luogo a sé stessa, che undici mesi, pur non avendo condotto alla modifica legislativa nel senso auspicato dalla Corte, non sono trascorsi invano. Perché nel frattempo si è aperto un vivacissimo e ricchissimo dibattito pubblico (che siamo anche noi oggi qui a incrementare), in cui sono stati coinvolti giuristi, medici, filosofi, bioeticisti, associazioni portatrici di interessi..., all'interno del quale si è posto in evidenza, se pure ve ne era bisogno, la non riducibilità a uno dei plurimi punti di vista sulla delicatissima questione dei diritti alla fine della vita e la non deducibilità dalla Costituzione di alcuna soluzione obbligata, salvo il diritto al rifiuto delle cure.

Proprio alla luce di questo dibattito pubblico l'"incostituzionalità prospettata" può essere ripensata, se è vero che "prospettare" non significa "accertare", bensì «sottoporre alla considerazione o all'attenzione altrui» un'ipotesi<sup>17</sup>. È parola che non è volta a chiudere un discorso, ma ad aprirlo.

Il lungo tempo di riflessione imposto potrebbe allora essere stato deciso dalla Corte non solo a beneficio del Parlamento, ma anche suo: nella consapevolezza - con le parole della Vice Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia – che la giustizia nelle vicende umane è «imperfetta», «una meta sempre da raggiungere». Innesca «un cammino, apre un processo, un movimento, un dinamismo, una evoluzione. Ed è rivolta al futuro: alle ulteriori vie da percorrere»<sup>18</sup>. Apre «processi e dialoghi, condivisioni e confronti, e lascia sempre socchiusa una fessura per possibili sviluppi ulteriori»<sup>19</sup>.

Il mio auspicio è che la Corte, con questa peculiare ordinanza, abbia consapevolmente voluto lasciare socchiusa una fessura per possibili ulteriori sviluppi, e ora abbia il coraggio di portare avanti il suo cammino tenendo conto dei plurimi sguardi

---

<sup>16</sup> M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza a incostituzionalità differita*, in *Questione giustizia*, 19 novembre 2018, pp. 9 ss. Nello stesso senso A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale*, cit., p. 574.

<sup>17</sup> *Vocabolario Treccani*. Nello stesso senso *Dizionario "Il Sabatino Coletti"*: «Presentare, esporre qlco. a qlcu., alla sua valutazione»; *Dizionario "Il nuovo De Mauro"*: «sottoporre all'attenzione altrui, presentare».

<sup>18</sup> M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 53 ss.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 78.

che si sono andati intrecciando in questi mesi. E si conceda la possibilità, anche, di cambiare idea rispetto a quanto prospettato.

Conscia che «nessuno può conoscere da solo», che «occorre ascoltare, prima di agire, reagire, giudicare e decidere», e che la «buona deliberazione (*euboulia*) beneficia grandemente del carattere plurale del dibattito»<sup>20</sup>.

\*\* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale, Università del Piemonte Orientale

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 73 s.